

**COMUNE DI RUFINA**  
**Città Metropolitana di Firenze**

**N. 14 /Reg. Provv. Sindacali**

**OGGETTO**  
**ULTERIORI MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19**

***IL SINDACO***

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute inerente alla pubblicazione di ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio all'interno dell'intero territorio Nazionale del 20.3.2020;

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», che ha prorogato tutte le precedenti disposizioni limitative fino al 13 aprile 2020;

VISTA le precedenti ordinanze sindacali n. 6 del n. 8 del 20/03/2020 e n. 10 del 23 marzo 2020 che prevedono, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 e tutelare la popolazione, la chiusura dei parchi e dei giardini pubblici, delle altre aree pubbliche destinate ad attività fisiche e riservate agli animali, delle piste ciclabili, dei fontanelli di erogazione dell'acqua potabile, del mercato settimanale, dei cimiteri e degli orti sociali nell'intero territorio comunale;

VISTA la proprio ordinanza n. 11/2020 che ha prorogato le ordinanze n. 8/2020 e n. 10/2020 in conformità alle disposizioni ed alla scadenza del DPCM 1/04/2020;

VISTO il DPCM 10/04/2020 che, a tutela della salute dei cittadini, ha prorogato le misure restrittive già adottate fino al 3 maggio 2020, salvo ulteriore proroga;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 36 del 14 aprile 2020 che disciplina le modalità con cui possono svolgersi le attività agricole e silvo-colturali, anche di natura amatoriale;

RITENUTO necessario dettare una disciplina di dettaglio per le attività agricole amatoriali, con particolare riferimento alla cura degli orti sociali situati all'interno del perimetro del parco di Villa Poggio Reale, di cui è stata disposta, a suo tempo, la chiusura al pubblico;

ATTESO che con le citate proprie ordinanze n. 8/2020, 10/2020 e 11/2020 erano state sospese anche le attività ordinarie di esumazione ed estumulazione nei cimiteri comunali;

RILEVATO che si sta verificando una situazione di grave carenza di disponibilità del campo di inumazione del cimitero di Rufina, anche a seguito dell'incremento del fabbisogno, dovuta alla particolare situazione di emergenza epidemica in corso;

RITENUTO pertanto dover revocare il suddetto divieto dando comunque disposizioni tassative al soggetto gestore del cimitero affinché le attività di esumazione possano essere riprese con le necessarie garanzie di sicurezza igienico sanitaria;

VISTA l'Ordinanza edl Presidente della Regione n. 38 del 18 aprile 2020 che disciplina le condizioni per lo svolgimento delle attività nei luoghi di lavoro nel periodo di vigenza delle restrizioni imposte con il DPCM 10 aprile 2020

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

### **ORDINA**

1. E' consentito l'accesso agli orti sociali che si trovano all'interno del perimetro del Parco di Villa Poggio Reale agli assegnatari degli stessi o a persona dai medesimi incaricata. L'autorizzazione è valida per una sola persona, per una sola volta al giorno e con l'obbligo di osservare di tutte le altre disposizioni contenute nell'Ordinanza regionale n. 36/2020;

2. E' consentito lo svolgimento delle attività di esumazione nei cimiteri comunali, nel rispetto del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria. E' fatto esplicito obbligo agli operatori che interverranno di rispettare i protocolli comportamentali prescritti dall'Ordinanza regionale n. 38/2020. Sarà ammesso alle operazioni di esumazione un solo familiare del defunto con l'obbligo di rispettare le prescrizioni in materia di sicurezza (maschere, guanti, distanza 1,80 metri, ecc.).

3. Tutte le altre limitazioni delle citate Ordinanze n. 8/2020 e 10/2020 sono confermate fino al 3 maggio 2020.

### **DISPONE**

Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale;

Che copia della presente ordinanza sindacale sia trasmessa al Prefetto di Firenze; Sindaco della Città Metropolitana; Comando Stazione Carabinieri; Comandante della Polizia Municipale.

### **AVVERTE**

L'inottemperanza al presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 18.

Avverso la presente ordinanza è esperibile ricorso avanti al T.A.R. della Toscana, entro il termine di sessanta giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, termini che decorrono dalla data di pubblicazione.

Il testo della presente ordinanza contiene le modifiche apportate con l'ordinanza n. 16 del 23 aprile 2020.

SINDACO  
MAIDA VITO

Dalla residenza Municipale 23-04-2020

La firma è stata apposta in formato digitale ai sensi dell'art 24 del D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD).